

Roma, 5 Novembre 2018

FIS18241

SM

Oggetto: Fisco. Procura per la presentazione della delega alla consultazione del cassetto fiscale ad un'associazione di categoria. Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 57 del 31 ottobre 2018, ha fornito alcune precisazioni sull'autenticazione della firma apposta sulla procura per la presentazione, presso gli uffici l'Agenzia delle entrate, del modello "*Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica*", da parte di un'associazione di categoria che, pur non rientrando tra i soggetti abilitati alla presentazione del predetto modello (in quanto non espressamente contemplata dall'art. 63 del dpr 600/1973), si avvalga tuttavia di un dipendente iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

In particolare, nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, l'associazione (che, nell'ambito della propria attività istituzionale, svolgeva anche attività di assistenza fiscale a vantaggio dei propri associati), riteneva utile avere accesso al cassetto fiscale dei propri assistiti per poter consultare e acquisire le loro fatture elettroniche, registrare il loro indirizzo telematico e chiedere per loro conto la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

In merito, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente, che non intenda recarsi personalmente negli uffici dell'Agenzia, può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973, conferendo una procura per iscritto con firma autenticata (peraltro non richiesta in caso di procura conferita al coniuge, ai parenti ed affini entro il quarto grado o ai propri dipendenti da parte di persone giuridiche). Se la procura viene rilasciata a persone iscritte negli albi professionali, gli stessi possono autenticare la firma del contribuente.

Tanto premesso, nel caso di specie, per gli adempimenti relativi alla consegna all'ufficio delle Entrate della delega ad un massimo di due intermediari - di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 – "*il contribuente può conferire procura al dottore commercialista dipendente dell'Associazione, il quale può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, a condizione che lo stesso sia validamente iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le disposizioni che regolano detta iscrizione*".

Cordiali saluti